

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Con il proprio ricorso introduttivo, la parte istante espone di aver sottoscritto con l'intermediario resistente, in data 16 luglio 2021, un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto della pensione, da rimborsarsi in centoventi rate mensili, prevedendo il pagamento anticipato in unica soluzione di tutte le spese accessorie. Il ricorrente riferisce che, nell'anno 2025, contestualmente al pagamento della quarantottesima rata, ha proceduto all'estinzione anticipata del prestito versando il capitale residuo. Deduce, tuttavia, l'erroneità del conteggio estintivo predisposto dall'intermediario, lamentando la mancata restituzione della quota parte delle commissioni d'istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito maturate in relazione al periodo di ammortamento non goduto che sarebbe stata liquidata in maniera inesatta, anziché applicare il criterio del *pro rata temporis*. Il ricorrente chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da accertare in proprio favore.

L'intermediario resistente, costituendosi nel procedimento, ha presentato le proprie controdeduzioni contestando le pretese di parte ricorrente. Nella propria difesa la parte ha svolto alcune deduzioni nel merito circa la natura dei costi, eccependo che le provvigioni spettanti all'intermediario del credito hanno natura *up-front*, in quanto descritte come tali nella legenda del Modulo SECCI ed essendo relative a prestazioni già fatturate e pagate. Analogamente, ha qualificato le spese di istruttoria come costi non rimborsabili. Tuttavia, l'intermediario evidenzia che, pur mantenendo ferma tale qualificazione giuridica, ha inteso conformarsi alle indicazioni di vigilanza sopravvenute (Comunicazione Banca

d'Italia del 4 dicembre 2019) e agli orientamenti della Conferenza dei Collegi ABF. Pertanto, in sede di conteggio estintivo, ha proceduto spontaneamente al rimborso anche delle componenti *up-front*. Nello specifico, l'intermediario documenta di aver già retrocesso al ricorrente la somma di € 844,48, a titolo di rimborso per le spese d'istruttoria e le commissioni di intermediazione non maturate, calcolate applicando il criterio della curva degli interessi. Infine, con riguardo agli oneri assicurativi, l'intermediario precisa che nessun costo è stato addebitato al cliente a tale titolo. Sulla base di tali argomentazioni, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito esposti.

Va rilevato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, è stato definitivamente chiarito che l'articolo 125-sexies TUB deve essere interpretato in conformità alla sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia UE anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Ne consegue che il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al credito, siano essi qualificabili come "a maturazione periodica" (*recurring*) o istantanei (*up-front*), in caso di estinzione anticipata. Venendo all'esame delle singole voci di costo oggetto di contestazione, si osserva che dall'esame della documentazione contrattuale e delle controdeduzioni dell'intermediario, emerge che tali voci (spese di istruttoria e provvigioni di intermediazione) hanno natura di costi *up-front*, remunerando attività preliminari e concluse al momento della stipula del contratto. Al riguardo, si prende atto che l'intermediario, pur ribadendo la natura istantanea di tali costi, ha provveduto *sponte sua* a ricalcolare il rimborso dovuto, riconoscendo al ricorrente l'importo complessivo di € 844,48. Il Collegio osserva che il criterio utilizzato dall'intermediario per la determinazione di tale importo (curva degli interessi) appare nel caso di specie idoneo a garantire un equo ristoro della parte, tenuto altresì conto dell'importo originariamente finanziato e del piano di ammortamento. Poiché, come da documentazione in atti e dichiarazione di parte resistente, la somma di € 844,48 è stata già corrisposta, ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso della quota parte dei premi assicurativi, va osservato che la domanda non può trovare accoglimento. Dall'analisi del contratto e del piano di ammortamento, nonché da quanto dedotto dall'intermediario senza specifica smentita di controparte, risulta che al cliente non è stato addebitato alcun costo a titolo di copertura assicurativa. Ne consegue che, in assenza di esborso da parte del ricorrente, non sussiste alcun diritto alla ripetizione, mancando il presupposto stesso dell'indebito.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,74%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,95%						
commissioni d'istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	151,80 €	151,87 €	-0,07 €
provvigioni all'intermediario del credito				1.824,56 €	Up front	Curva degli interessi	692,42 €	692,61 €	-0,19 €
Totale									-0,26 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE